

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE AI SENSI DELLA
LEGGE N.190/2012 E DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24**

Proposta da	Approvato da
RPCT: Dirigente Anna Giuliano	Consiglio di Amministrazione il 15 dicembre 2023

Sommario

ART. 1 SCOPO	3
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SEGNALEZIONE (QUANDO SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING)	4
ART. 4 SOGGETTI DELLA SEGNALEZIONE (CHI PUÒ SEGNALARE)	4
ART. 5 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE (QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE)	5
ART. 6 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALEZIONE	7
ART. 7 MODALITÀ DELLE SEGNALEZIONI (I CANALI DI SEGNALEZIONE)	8
ART. 8 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNO	9
ART. 9 FORME DI TUTELA	13
ART.10 OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL' ISTRUTTORIA	18
ART.11 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	18
ART.12 DISPOSIZIONI FINALI	18

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E TUTELA DEL SEGNALANTE AI SENSI DELLA LEGGE N.190/2012 E DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24

ART. 1 SCOPO

Il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti (whistleblowing), relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico e l'integrità di Sviluppo Campania S.p.A., ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, con il dichiarato intento di eliminare dubbi circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. Esso, pertanto, fornisce al whistleblower indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione ed alle procedure di gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela previste nel nostro Ordinamento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati e di protezione contro le condotte illecite poste in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura disciplina l'istituto del "whistleblowing", tramite il quale si intende assicurare tutela ai soggetti che – nell'interesse della legalità e dell'integrità della Società – segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, sia garantendo la riservatezza della segnalazione, sia mediante la tutela della sua posizione lavorativa presso la Società. L'attività del segnalante è tutelata dal Legislatore, in quanto considerata una manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di illeciti e di irregolarità, nonché di situazioni pregiudizievoli per la Società e per la collettività. La segnalazione costituisce uno degli strumenti principali di prevenzione del rischio corruzione e di forme di *maladministration*, in quanto favorisce l'eliminazione di possibili fattori di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, di imparzialità e di buon funzionamento dell'amministrazione.

Il regolamento pertanto detta indicazioni operative in merito all'oggetto, al contenuto, alle modalità, ai destinatari e alle forme di tutela previste dalla normativa vigente, costituendo un'applicazione concreta e declinata alla realtà funzionale ed operativa di Sviluppo Campania Spa del sistema giuridico delineato dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" che ha recepito la *Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", emanata al fine di garantire ai segnalanti una sempre maggiore tutela e protezione da ritorsioni e favorire l'emersione degli illeciti, con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo dello strumento del *whistleblowing* sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Il Regolamento è, inoltre, adottato in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e recepisce in quanto compatibili la Delibera ANAC n. 469 del 09/06/2021 “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)*”.

Sviluppo Campania Spa promuove, inoltre, a tutela dei segnalanti, un’effettiva attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di illeciti e/o irregolarità, anche a favore dell’interesse pubblico, nell’ambito di percorsi di formazione sull’etica e sulla legalità.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA SEGNALEZIONE (QUANDO SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING)

Una segnalazione è qualificabile come whistleblowing se sussistono i seguenti presupposti:

- 1) il “whistleblower” viene identificato come la persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e non riguardanti fatti o atti che incidono esclusivamente nella sfera personale, o anche come la persona che fornisce informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, attività illecite non ancora compiute ma che si ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti e le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.
- 2) Il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro direttivo e impiegato), lavoratore autonomo, collaboratore e consulenti esterno, volontario o tirocinante, retribuiti e non retribuiti, azionista o persona con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, oppure dipendente e collaboratore delle imprese che svolgono lavori o forniscono servizi in favore della Società;
- 3) La segnalazione, denuncia o divulgazione può essere effettuata quando il rapporto giuridico è in corso, oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali o durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso;

ART. 4 SOGGETTI DELLA SEGNALEZIONE (CHI PUÒ SEGNALARE)

1. I soggetti legittimati a segnalare le violazioni e gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo di Sviluppo Campania Spa, per i quali sono previste le forme di tutela previste dal Decreto, devono essere individuabili e riconducibili alla categoria di dipendente o soggetto equiparato, ossia:
 - i dipendenti o i lavoratori autonomi;
 - i titolari di un rapporto di collaborazione;

- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
 - i liberi professionisti e i consulenti;
 - i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti);
 - gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.
2. La segnalazione può essere effettuata quando il rapporto giuridico è in corso o non ancora iniziato (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), oppure durante il periodo di prova o dopo lo scioglimento del rapporto lavorativo o di collaborazione (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto professionale).
 3. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra indicati, inclusi rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rientrano nell'ambito applicativo dell'istituto del whistleblowing.
 4. Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., la segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.
 5. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento le segnalazioni anonime, ossia quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità e di cui non è possibile ricavare l'identità, salvo che venga successivamente identificato. Resta fermo che le segnalazioni anonime, se circostanziate e tali da far emergere fatti riferibili a contesti e procedimenti determinati e relative a fatti di particolare gravità, verificabile e supportato da riscontri ed elementi probatori, possono essere comunque considerate dal RPCT nei procedimenti di segnalazione ordinaria ed essere all'esito, archiviate oppure valutate per il seguito di competenza. Le segnalazioni anonime vengono registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni in modo da poter essere rintracciate nel caso in cui il segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

ART. 5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE (QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE)

1. Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione ai fini dell'applicazione delle tutele previste dalla normativa sono quelle tipizzate dal Decreto e che incidono sull'interesse pubblico o sull'integrità della Società, ovvero che presentano elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione o un pregiudizio al corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine, fatti o atti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. La valutazione circa la sussistenza di tale interesse spetta al RPCT che gestisce la segnalazione ai sensi della normativa vigente.
2. La segnalazione, come previsto dal D. Lgs 24/2023, può consistere in:
 - a) violazione di disposizioni normative nazionali**
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (reati presupposto 231) o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG 231).

b) Violazioni di disposizioni normative europee

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori (Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023): appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e Aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.

3. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o illazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4. Sono da considerarsi segnalazioni escluse:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali), a meno che esse non siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne all'amministrazione;

- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'Ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
 - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
5. La segnalazione dev'essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere contenuti ingiuriosi oppure offensivi ovvero contenere giudizi morali, volti ad offendere l'onore o la reputazione personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono ascritti.

ART. 6 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve essere circostanziata e contenere gli elementi utili affinché il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. In particolare, è necessario che nella segnalazione risultino evidenti:

- ❖ la segnalazione deve provenire da un soggetto che rivesta la qualifica di “dipendente” o equiparato come elencati all'art. 4.1;
- ❖ la segnalazione deve avere ad oggetto “violazioni”;
- ❖ il segnalante deve essere venuto a conoscenza di tali “violazioni” nel “contesto lavorativo pubblico o privato”;
- ❖ la segnalazione deve essere effettuata “nell'interesse dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente”.

Inoltre, la segnalazione deve contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Sarà cura del segnalante allegare, qualora disponibili, documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti nonché indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni anonime non possono essere inoltrate attraverso la piattaforma informatica in uso. Il RPCT considera le segnalazioni anonime alla stregua di segnalazioni ordinarie e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

ART. 7 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI (I CANALI DI SEGNALAZIONE)

Sono previste quattro tipologie di segnalazione:

1. segnalazione mediante il canale interno della Società;
2. segnalazione attraverso il canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
3. divulgazione pubblica;
4. Denuncia all'autorità giudiziaria.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare la segnalazione esterna o la divulgazione pubblica. È infine previsto il canale della denuncia alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per segnalare condotte illecite di cui i soggetti indicati dal Decreto siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Canale di segnalazione interno

La segnalazione tramite canale interno è descritta nel dettaglio all'art. 8.

Canale di segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna, tramite l'inoltro della segnalazione all'ANAC, nella sezione dedicata alle segnalazioni esterne in tema di whistleblowing, è consentito secondo l'art. 6 del D.Lgs n. 24/2023 solo: a) quando il canale di segnalazione interna non è attivo; b) la segnalazione interna non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che non sarebbe dato efficace seguito se effettuasse una segnalazione interna, ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione; d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per i termini e modalità di inoltro della segnalazione nonché la gestione della medesima si rinvia alle informazioni contenute nelle citate Linee guida ANAC del 2023 per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e ogni altra disposizione regolamentare dell'ANAC.

Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica la persona segnalante, in presenza delle condizioni di legge, può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i mezzi di diffusione di massa, quali i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram).

La divulgazione pubblica è ammessa qualora ricorra una delle seguenti condizioni: a) si è preventivamente utilizzato il canale interno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito nei termini previsti; b) si è preventivamente utilizzato il canale esterno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito entro termine ragionevole; c) sussiste un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse; d) in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, non sono stati utilizzati i canali interni o esterni per il rischio di ritorsioni o per inefficacia di quei canali.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non può vedere tutelata la sua riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal

D.Lgs. 24/2023. Laddove, invece, utilizzi uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, permane l'obbligo – in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. – di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

ART. 8 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

1. La Società in linea con la normativa vigente incoraggia le persone segnalanti a rivolgersi, innanzitutto, ai canali interni all'ente a cui sono “collegati”, in quanto una più efficace mezzo di prevenzione e accertamento delle violazioni e strumento di responsabilità sociale d'impresa e miglioramento della propria organizzazione. La Società, conformemente all'art. 4 c. 5 del D.lgs. 24/2023, ha affidato la gestione del canale di segnalazione interno al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ove la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT ed il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.
2. Le attività in cui si articola il processo di gestione della segnalazione sono le seguenti:
 - a) ricezione della segnalazione;
 - b) valutazione dell'ammissibilità della segnalazione con relativa istruttoria;
 - c) decisione sulla segnalazione;
3. La Società ha previsto l'inoltro delle segnalazioni attraverso i seguenti canali di segnalazione interna:
 - **piattaforma informatica aziendale** ossia ad un sistema *web based* per la gestione delle segnalazioni che risponde ai requisiti di tutela della riservatezza e trattamento dei dati prevista dal Decreto che consente di:
 - prevedere il disaccoppiamento dei dati del segnalante che vengono crittografati e tenuti separati da quelli della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima rendendo possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
 - non risalire all'identità del segnalante se non nei casi previsti dalla norma;
 - mantenere riservato, per quanto possibile, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

Tale sistema è accessibile online al seguente link: <https://amministrazione-trasparente.sviluppocampania.it/index.php/category/whistleblowing>

- **posta ordinaria o a mano**, utilizzando, a garanzia della riservatezza della comunicazione e della protocollazione riservata della segnalazione a cura del RPCT, due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “*Riservata RPCT – Segnalazione Wistleblowing*”, indirizzata a:

*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
di Sviluppo Campania S.p.A.
Sede operativa Via Terracina 230 - 80125 Napoli*

Il RPCT avrà cura di aprire esclusivamente la busta contenente la segnalazione e di custodire, chiusa e sigillata, la busta contenente i dati identificativi del segnalante che aprirà solo per esigenze istruttorie o all'esito per darne comunicazione

- **incontro diretto con il RPCT** ove richiesto dal whistleblower, fissato entro un termine di 7 giorni dalla data della richiesta, da effettuarsi tramite indirizzo mail (responsabileanticorruzione Trasparenza@svilup pocampania.it) o numero telefonico (08123016600). Nel corso dell'incontro, la segnalazione viene raccolta dal RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.
4. La gestione e la verifica della ammissibilità e fondatezza della Segnalazione è affidata al RPCT nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza a garanzia della tutela dell'identità del segnalante che, secondo quanto previsto dall'art. 5, svolge, dirige e coordina l'attività istruttoria consistente nell'esame preliminare e di merito della segnalazione.

A. Esame preliminare della segnalazione.

Entro 7 giorni del ricevimento della segnalazione, invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione.

Il RPCT separa i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione e, in ogni caso, provvede ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

In tale fase il RPCT compie una prima imparziale delibazione in ordine alla attività “di verifica e di analisi” e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti, procedendo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti essenziali per l'applicabilità dell'istituto del whistleblowing, e, nel caso, richiede chiarimenti al segnalante attraverso il canale definito all'atto della segnalazione.

Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche dell'ente e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

All'esito di tale fase preliminare, il RPCT può decidere per:

1. il provvedimento di archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione, del quale viene data informazione al segnalante, qualora, a seguito dell'attività svolta, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione;

Costituiscono possibili cause di archiviazione:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

Non saranno, inoltre, prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

2. il provvedimento di ammissibilità e presa in carico della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing, qualora al contrario ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione.

B. Esame di merito della segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, si attiva la fase istruttoria interna sui fatti e le condotte segnalate, nella quale il RPCT può avvalersi del supporto di altre risorse interne ed esterne per la disamina di materie che non rientrano nella propria competenza. Lo scambio di documenti e informazioni tra il RPCT e gli uffici competenti coinvolti, avviene con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza e della tracciabilità.

I dipendenti o collaboratori chiamati a supportare il RPCT nell'attività istruttoria sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il RPCT nel procedimento.

Nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché partecipi all'istruttoria. In sede istruttoria, il RPCT e i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria devono avere sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

I soggetti coinvolti nell'attività istruttoria procedono all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate e potranno:

- avviare un dialogo con il whistleblower chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori;

- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società;
- richiedere informazioni a persone che ritengano possano avere elementi utili a definire la situazione;
- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, pure mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di chiarimenti, osservazioni scritte e documenti.

In ogni caso, l'accesso alle informazioni relative deve essere limitato solo allo stretto necessario e sempre nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

C. La decisione sulla segnalazione

All'esito dell'attività istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L'istruttoria deve aver termine entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il RPCT, qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della segnalazione, provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione, che verrà inserita e conservata all'interno del fascicolo riservato cartaceo e/o informatico in uso presso il RPCT;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione utilizzando lo stesso canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede:

- a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati;
- ad inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione (anche in estratto, per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e, in ogni caso, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante) a:
 1. Autorità giudiziaria ordinaria (Procura della Repubblica) o contabile (Corte dei conti), qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale. Dovrà evidenziare che, trattandosi di una segnalazione soggetta a tutela, è necessario garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Laddove l'Autorità giudiziaria o contabile richieda l'identità del segnalante, l'RPCT provvede a fornire detta informazione previa notifica a quest'ultimo;
 2. Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D.lgs. n.231/2001, per le conseguenti opportune decisioni, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;

3. DPO – Data Protection Officer, qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni di disposizioni normative in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. Direttore Generale e/o Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e Responsabile del Servizio Risorse Umane, qualora non oggetto della segnalazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle loro deleghe o funzioni, l'esercizio dell'azione disciplinare, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
 5. eventuali altri soggetti aziendali competenti, trasmettendo loro gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti - accuratamente anonimizzati - della segnalazione, prestando sempre la massima attenzione alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
- comunicare al segnalante la decisione, mediante lo stesso canale definito all'atto della segnalazione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.
 - Il RPCT riferisce sul numero e sulla tipologia delle segnalazioni ricevute, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti, all'interno della Relazione Annuale di cui all'art. 1 co 14 della L.190/2012, e ne tiene conto anche al fine di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART. 9 FORME DI TUTELA

La tutela del whistleblower e dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3 del al D.lgs. 24/2023 è volta ad evitare che tali soggetti omettano di segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza per timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria attività lavorativa. Il sistema di protezione di cui al D.lgs. 24/2023 si compone di tre tipi di tutela applicabili al whistleblower e agli altri soggetti indicati nella norma, che sono:

- ❖ la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, di quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari, anche indirettamente, di ritorsioni (in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- ❖ la tutela da misure ritorsive eventualmente adottate dalla Società a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata;
- ❖ l'esclusione dalla responsabilità, nel caso in cui la persona segnalante sveli, per giusta causa, informazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al

segnalante o denunciante. Oltre che al whistleblower, le misure di protezione previste dal Decreto si applicano anche:

- a. al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

1. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione

Il RPCT che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile. Ciò risponde all'esigenza primaria di anche al fine di evitare l'esposizione degli stessi a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

L'obbligo di riservatezza si estende anche al contenuto della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Il RPCT e tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività istruttoria sono tenuti a garantire il rispetto della riservatezza dei contenuti della segnalazione, astenendosi dal rivelarli ad altri. Il trattamento di tutti questi elementi va improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione), qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è responsabilità soggetta ad eventuali sanzioni disciplinari ed economiche, come previsto dall'ordinamento.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, OdV), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'unico soggetto che può considerare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità che può essere rivelata dallo stesso solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante sempre in ossequio a quanto previsto degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 679/2016 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dalla Società nei confronti del presunto autore della violazione, ove la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, non nel caso in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Ciò significa che se il segnalante non acconsente alla rivelazione della sua identità, il procedimento disciplinare non può procedere;
- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (articolo 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento per responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti, il segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, dopodiché l'identità del segnalante può essere svelata per poter essere utilizzata nel procedimento stesso;

La piattaforma informatica in uso, garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, poiché provvede all'immediato disaccoppiamento dei dati del segnalante da quelli della segnalazione, che viene recapitata al RPCT senza evidenza dei dati del segnalante.

Se la segnalazione viene, invece, inviata tramite un canale orale, l'identità del segnalante sarà immediatamente conosciuta dal RPCT, che manterrà la riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La segnalazione e la relativa documentazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione, in quanto considerata segnalazione ordinaria, non è più sottratta all'accesso e, qualora oggetto di istanza di ostensione, verranno applicate le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato).

Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/172590. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il

facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto “interessati dal trattamento dei dati.

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

2. Tutela da misure ritorsive

Il whistleblower e i soggetti previsti dall’art.4.1 del Regolamento non possono subire alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Si configura una ritorsione e il soggetto può beneficiare di protezione quando:

- il soggetto abbia segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. 23/2023;
- esista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Costituiscono ritorsioni, ai sensi della legge: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l’annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Possono costituire ritorsioni anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

Le comunicazioni di misure ritorsive possono essere trasmesse all’ANAC da parte del soggetto interessato, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra

segnalazione effettuata e lamentata ritorsione. L'Autorità ha, quindi, il compito di accertare se la misura ritorsiva sia effettivamente conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'ente che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti del segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee e in alcun modo connesse alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Se l'ANAC accerta che l'azione intrapresa ha natura ritorsiva, ne dichiara la nullità come previsto dalla legge. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro. In caso di accertata adozione di misura discriminatoria, l'Autorità applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 10.000 a 50.000 euro, dove "responsabile" viene considerato il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, ma anche il soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower.

Si precisa che, anche nel caso in cui il segnalante abbia inviato la segnalazione al RPCT attraverso uno dei canali in uso, ciò non esclude l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, previsto dal codice penale, per cui la segnalazione effettuata tramite il canale di whistleblowing non sostituisce la denuncia all'autorità giudiziaria. Naturalmente, ove il dipendente denunci un reato all'autorità giudiziaria ai sensi del codice penale e poi venga discriminato o subisca misure ritorsive, potrà beneficiare delle tutele previste per i whistleblower.

3. Limitazioni della responsabilità

Il segnalante, denunciante e divulgatore sono esenti da responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare e pertanto non punibili, salvo che per la rivelazione e diffusione di informazioni classificate, o di segreto professionale forense e medico, o di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, nei casi di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Sono condizioni perché operi la scriminante e se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023):

- Al momento della rivelazione o diffusione, il segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non per ulteriori

e diverse ragioni, non collegate alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica;

- La segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto);
- il segnalante non incorre in alcuna responsabilità per l'acquisizione o per l'accesso lecito delle informazioni sulle violazioni.

ART.10 OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL' ISTRUTTORIA

Ogni soggetto coinvolto nell'iter istruttorio è tenuto a garantire la massima collaborazione con il RPCT.

Il soggetto, a conoscenza di informazioni rilevanti per l'accertamento dei fatti segnalati che nega senza giustificato motivo la collaborazione richiesta dal RPCT, ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva la trasmissione all'Autorità Giudiziaria in presenza di circostanze penalmente rilevanti.

ART.11 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione comprensiva dei verbali trascritti e sottoscritti dal segnalante afferenti alle segnalazioni orali, e i dati raccolti nel corso dell'intera procedura di segnalazione, sono riservati e confidenziali e vengono archiviati in totale sicurezza sotto la responsabilità del RPCT e conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023, e del principio di cui agli artt. 5 par. 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 e art. 3 c. 1 del D.lgs. 51/2018.

ART.12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la normativa di riferimento;
2. Al Regolamento viene data la più ampia diffusione tramite la pubblicazione dello stesso nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web aziendale e tramite e-mail a tutti i soggetti interessati;
3. Dell'attività legata alla gestione delle segnalazioni viene dato conto annualmente nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel rispetto della tutela dell'anonimato.